

(N. 2513)

# SENATO DELLA REPUBBLICA

## PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei Senatori GIARDINA, DI GIOVANNI, PANETTI, RUSSO, SACCO, SALOMONE

COMUNICATA ALLA PRESIDENZA IL 18 LUGLIO 1952

Norme integrative e di adeguamento per l'attuazione del decreto legislativo 7 febbraio 1948, n. 48, riguardante norme per l'estinzione dei giudizi di epurazione e per la revisione dei provvedimenti già adottati.

ONOREVOLI SENATORI. — Con il decreto legislativo 7 febbraio 1948, n. 48, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* del 20 febbraio 1948, n. 43, venivano fissate « Norme per l'estinzione dei giudizi di epurazione e per la revisione dei provvedimenti già adottati ».

Quel decreto, ispirato ai principi di equità e di pacificazione sociale che caratterizzano la politica generale del nostro Paese, non ha peraltro potuto trovare piena applicazione in un particolare settore dell'Amministrazione della istruzione pubblica a cagione dello speciale ordinamento universitario.

Si consideri invero, per la sua peculiare rilevanza, l'articolo 7 del citato decreto con cui si stabilisce che la pubblica Amministrazione — dalla quale dipende un impiegato prosciolto in sede di epurazione — dispone la sistemazione dello stesso, persino nel caso di riconosciuta incompatibilità ad occupare l'ufficio preceden-

temente tenuto, destinandolo ad altra sede od incarico.

Invece per i professori universitari (art. 93 del regio decreto-legge 31 agosto 1933, n. 1592, testo unico delle leggi sull'istruzione superiore) ogni provvedimento (come trasferimento ad un posto della stessa materia, passaggio a cattedra di materia diversa) è subordinato al preventivo voto della Facoltà, e, in dati casi, anche al conforme parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione.

Ne consegue che i professori i quali — ancorchè prosciolti per automatico annullamento del provvedimento epurativo o addirittura perchè il Consiglio di Stato ha accolto il loro ricorso — non abbiano ottenuto la risistemazione accademica, continueranno sì a far parte del ruolo cui appartengono in seguito a concorso e al giudizio di ordinariato, ma senza ufficio e con retribuzione ridotta; con manifesto

disagio morale e materiale. Oppure — se abbiano maturato l'analogo diritto — potranno chiedere il collocamento a riposo (e si tenga presente che anche per il professore universitario — cui la carriera comincia ben più tardi che quella di ogni altro impiegato statale — la legge richiede almeno un ventennio di servizio). Oppure ancora (sebbene quest'ultima soluzione si presti a severe obiezioni d'ordine giuridico, sembrando che l'istituto del collocamento in disponibilità non possa trovare, al fine in questione, come infatti non ha trovato in passato, applicazione nell'ambito universitario) potranno essere collocati — in un domani più o meno prossimo, ma certamente, una volta ammesso il principio, non a lungo dilazionabile — in disponibilità, e, di lì a due anni, a riposo: collocamento quest'ultimo che, stante il motivo già accennato, può, per alcuni, non essere accompagnato dal minimo di pensione. Vero è che dalla posizione di riposo il professore ordinario d'Università può pur sempre essere restituito, in seguito a chiamata di Facoltà e col consenso del Consiglio superiore della pubblica istruzione, al servizio; ma è troppo ovvio che un professore il quale sia uscito, per dir così, dal circolo, ed a quel modo, ben difficilmente otterrà un voto di chiamata.

Tre soluzioni dunque — nè altre si vedono — tutte tre francamente repulsive, ed in aspro contrasto con la lettera e con lo spirito del decreto legislativo 7 febbraio 1948.

Chè se da un lato non si deve nè si vuole minimamente intaccare l'autonomia formale delle Facoltà universitarie — autonomia, anzi, che lo Stato libero e democratico ha giustamente consolidata, rendendo in tal modo doveroso omaggio ad una plurisecolare tradizione dei nostri gloriosi Atenei, — dall'altro non si può nemmeno lontanamente supporre che il legislatore del 1948 abbia inteso tacitamente di sottrarre ai benefici della legge una determinata categoria o un gruppo o forse pure un solo cittadino, instaurando così — contro i principi generali del giure ed i precetti della Costituzione — una patente e arbitraria disparità di trattamento.

Invero in uno Stato di diritto non si può appena concepire che una legge sia operante per alcuni e non operante per altri, sussistendo parità di condizioni obiettive.

Non per nulla del resto il legislatore del 1948, ipotizzando eventuali difficoltà causate da speciali ordinamenti, sollecito di vedere attuata la norma, forniva esplicitamente esso stesso lo strumento legale per assicurarne onninamente l'applicazione.

Dispone infatti l'articolo 13 del decreto legislativo 7 febbraio 1948:

« Su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri per la grazia e la giustizia e per il tesoro e con gli altri Ministri direttamente interessati, saranno emanate le norme che si rendessero necessarie per l'integrazione di quelle del presente decreto e per adeguare le disposizioni del decreto medesimo alle norme che regolano la carriera del personale delle Amministrazioni dello Stato con speciale ordinamento e degli altri Enti pubblici ».

Le chiare riserve contenute nel predetto articolo non avendo trovato sino ad ora ulteriore sviluppo, mentre, per altro verso, permangono casi la cui mancata soluzione — con manifesto danno degli interessati — contraddice alla inequivoca volontà del legislatore, appare equo e giusto, e perfettamente conforme allo spirito della nostra legislazione, l'adottare un provvedimento che colmi una lacuna la quale infirma — nè evidentemente importa se a danno di pochi o di molti — la validità di una norma in cui si riflette l'alto sentimento di giustizia — che è anche sinonimo di consapevole forza — della Repubblica Italiana.

A ciò appunto tende la proposta di legge che abbiamo l'onore di presentare, disponendo essa, in sostanza, che — in armonia col citato articolo 13 del decreto legislativo 7 febbraio 1948 — i professori universitari di ruolo — purchè definitivamente e completamente liberati da ogni addebito in sede di epurazione — ove, per qualsivoglia motivo indipendente da colpa o volontà loro, non abbiano ottenuto la risistemazione accademica, siano dal Ministero assegnati ad altro ufficio per studi speciali ferma restando, s'intende, la possibilità di essere nuovamente chiamati, nella posizione di soprannumero, ad una Cattedra, su normale iniziativa di una Facoltà e col conforme parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione.

## PROPOSTA DI LEGGE

*Articolo unico.*

I professori di ruolo universitari, che, essendo stati prosciolti dal giudizio di epurazione, non abbiano ancora di fatto riassunto servizio, possono essere assegnati dal Ministro della pubblica istruzione ad altro ufficio dipendente dal Ministero stesso per studi speciali, salvo sempre il loro diritto di ritornare all'insegnamento, qualora siano chiamati da una Facoltà a Cattedra della materia di cui sono stati titolari o di altra materia e con il conforme parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione.

Le suddette disposizioni si applicano anche ai professori di ruolo che siano stati nominati per materie non più previste dal vigente ordinamento didattico.

I posti di ruolo cui al presente appartengono i detti docenti si considerano disponibili ad ogni effetto.

Nel caso di successiva chiamata presso la originaria od altra Facoltà i detti docenti saranno assegnati a posti di ruolo in soprannumero e potranno anche essere trasferiti ad altra Università rimanendo sempre nella posizione di soprannumero.